



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA N°97/2019**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota della Questura di Venezia assunta a prot. n°24244 in data 31/07/2018, con la quale è stata richiesta l'emissione di apposita Ordinanza di interdizione alla navigazione, all'ormeggio e alla sosta nel tratto di mare compreso tra la struttura ricettiva in insegna "Hotel Excelsior" (spiaggia sud) e l'intersezione tra il lungomare Marconi e via delle Quattro Fontane (località Lido di Venezia), per una distanza di 1 (uno) miglio nautico dalla battigia, in occasione della 76<sup>a</sup> edizione della "Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica";

**CONSIDERATO:** che la predetta richiesta, oltre ad assumere rilevanza ai fini dell'ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione di che trattasi, assolve parimenti a specifiche esigenze di sicurezza della navigazione, atteso che gli ambiti marittimi limitrofi all'area individuata subiranno un forte congestionamento di traffico da parte di unità minori;

**VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n°52/2019 in data 29/05/2019;

**RITENUTO:** necessario procedere all'adozione del provvedimento richiesto, per le ragioni su esposte;

**VISTO:** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

**Dalle ore 07:00 del giorno 27/08/2019 alle ore 07:00 del giorno 08/09/2018**, nel tratto di mare compreso tra l'Hotel Excelsior (spiaggia sud) e l'intersezione tra il lungomare Marconi e via delle Quattro Fontane (località Lido di Venezia), considerato in estensione dalla battigia per una distanza di 1 (uno) miglio nautico e meglio evincibile nell'allegata planimetria (da considerarsi

parte integrante del presente provvedimento), è fatto divieto di balneazione, nonché di navigazione, di sosta o di qualsiasi altro uso pubblico da parte di ogni tipologia di unità navale. I divieti in parola non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso/emergenza, in ragione del loro ufficio.

## **Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative*

**Allegato all'Ordinanza n°97/2019**  
(coordinate geografiche espresse in WGS84)



**A: 45°24'58" N - 012°22'53" E**

**B: 45°24'25" N - 012°24'03" E**

**C: 45°22'45" N - 012°22'28" E**

**D: 45°23'19" N - 012°21'18" E**